

# EBAV

ENTE<sup>®</sup>  
BILATERALE  
ARTIGIANATO  
VENETO

## STATUTO

Statuto del  
23 marzo 2026

allegato "A"  
all'atto nr. 1.136 di repertorio  
nr. 818 di raccolta  
notaio Mara Compagnone in Vicenza

Ratificato dal Consiglio Direttivo  
in data 08 maggio 2026



Firmato digitalmente da  
MARA COMPAGNONE  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
VICENZA:80017410244



MARA COMPAGNONE  
NOTAIO

N. 1.136 di Repertorio N. 818 di Raccolta  
**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
L'anno duemilaventisei, il giorno ventitré del mese di marzo  
- 23 marzo 2026 -  
alle ore diciassette e dieci minuti.  
In Venezia, località Marghera, via Fratelli Bandiera n. 35.  
Avanti a me, Dott. MARA COMPAGNONE, Notaio in Vicenza,  
iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti  
di Vicenza e Bassano del Grappa.  
Sono personalmente comparsi i signori:  
Roberto Boschetto, nato a Padova il 27 marzo 1961,  
domiciliato per la carica di cui in appresso in  
Venezia-Mestre, via Torino n. 99, cittadino italiano;  
Moreno De Col, nato a Pieve D'Alpago (provincia di Belluno)  
il 28 aprile 1959, domiciliato per la carica di cui in  
appresso in Venezia, località Marghera, via della Pila n.  
3B/1, cittadino italiano;  
Franco Storer, nato a Treviso il 28 ottobre 1962,  
domiciliato per la carica di cui in appresso in Venezia,  
località Marghera, viale delle Industrie n. 19/C/11,  
cittadino italiano;  
Tiziana Basso, nata a Mira (provincia di Venezia) il 21  
luglio 1967, domiciliata per la carica di cui in appresso in  
Venezia-Mestre, via Peschiera n. 7-9, cittadina italiana;  
Massimiliano Paglini, nato a Potenza il giorno 1 maggio  
1968, domiciliato per la carica di cui in appresso in  
Venezia-Mestre, via Torino n. 103, cittadino italiano;  
Roberto Toigo, nato a Feltre (provincia di Belluno) il 5  
settembre 1971, domiciliato per la carica di cui in appresso  
in Venezia-Mestre, via Pietro Bembo n. 2/B, cittadino  
italiano.  
Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio  
sono certo,  
dichiarano:  
1) il signor Roberto Boschetto, di essere Presidente e  
legale rappresentante di "CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO",  
denominata anche "FEDERAZIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E  
DELLE IMPRESE DEL VENETO - F.R.A.V.", con sede in  
Venezia-Mestre, via Torino n. 99, codice fiscale  
80013140274, e di agire in esecuzione della delibera del  
Comitato Direttivo in data 25 febbraio 2026;  
2) il signor Moreno De Col, di essere Presidente e legale  
rappresentante di "CNA REGIONALE DEL VENETO", in sigla "CNA  
VENETO", con sede in Venezia, località Marghera, via della  
Pila n. 3B/1, codice fiscale 80014490272, e di agire in  
esecuzione della delibera del Consiglio Regionale in data 26  
febbraio 2026;  
3) il signor Franco Storer, di essere Presidente e legale  
rappresentante della "Federazione Regionale dell'artigianato

Registrato  
a Vicenza  
il 24/03/2026  
al n. 9249  
serie IT  
euro 245,00

e della piccola e media impresa del Veneto", denominata "FEDERVENETO IMPRESE", che, in quanto aderente a "CASARTIGIANI", assume anche la denominazione "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE", con sede in Venezia, località Marghera, viale delle Industrie n. 19/C/11, codice fiscale 94011570275, e di agire in esecuzione della delibera della Giunta Regionale in data 9 febbraio 2026;

4) la signora Tiziana Basso, di essere Segretaria Generale e legale rappresentante di "CGIL VENETO", con sede in Venezia-Mestre, via Peschiera n. 7-9, codice fiscale 82004320279, e di agire in esecuzione della delibera della Segreteria Regionale in data 17 febbraio 2026;

5) il signor Massimiliano Paglini, di essere Segretario Generale e legale rappresentante di "UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL VENETO", con sede in Venezia-Mestre, via Torino n. 103, codice fiscale 82006310278, tale nominato con delibera del Consiglio Generale in data 16 maggio 2025, legittimato in forza del vigente statuto associativo;

6) il signor Roberto Toigo, di essere Segretario Generale Regionale e legale rappresentante di "UNIONE REGIONALE DEL VENETO DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO", in breve anche "UIL VENETO", con sede in Venezia-Mestre, via Pietro Bembo n. 2/B, codice fiscale 82008990275, e di agire in esecuzione della delibera della Segreteria Regionale in data 4 febbraio 2026;

mi richiedono:

di redigere il verbale della riunione degli associati dell'associazione non riconosciuta denominata "ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO" ("E.B.A.V."), con sede in Venezia, località Marghera, via Fratelli Bandiera n. 35, codice fiscale 94016950274, di seguito l'"Ente", di cui assume la presidenza, per designazione unanime degli intervenuti, il Comparsente, signor Roberto Boschetto,

e danno atto:

- che l'odierna riunione è stata convocata, anche ai sensi dell'art. 8, primo comma, disp. att. c.c. in difetto di previsioni statutarie, in questo giorno, ora e luogo con avviso personale tramite P.E.C. in data 16 marzo 2026 prot. nr. 13444-2026.or, per trattare l'argomento posto all'ordine del giorno di cui in appresso;

- che sono presenti tutti i costituenti dell'Ente, attuali associati, in persona di essi Comparsenti;

- che ciascuno di essi Comparsenti è legittimo titolare del potere di impegnare il proprio ente di appartenenza secondo il relativo statuto ed in forza delle delibere degli organi competenti, assunte allo scopo, sopra citate;

- che, quindi, ricorrono tutti i presupposti perché si possa procedere all'approvazione del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Adozione del nuovo statuto ai fini dell'iscrizione

dell'Ente nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Veneto, assumendo la forma giuridica di associazione riconosciuta.

Aperto la seduta, prende la parola il presidente, il quale premette che l'Ente è attualmente dotato di uno statuto approvato il 26 febbraio 2024 in forma non notarile.

Evidenzia quindi che l'obiettivo dell'adozione, in forma notarile, di un nuovo statuto è l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato, per cui l'Ente assumerebbe la forma giuridica di associazione riconosciuta con conseguente "autonomia patrimoniale perfetta".

Si dà atto che l'adozione del nuovo statuto non comporta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, bensì rappresenta un adeguamento della struttura organizzativa dell'Ente ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica, senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi già in essere.

Si ricorda poi che, stante l'operatività a livello regionale dell'Ente, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è di competenza regionale, mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche: la Regione Veneto riconosce infatti, mediante iscrizione nell'apposito Registro, la personalità giuridica alle associazioni che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione e le cui finalità statutarie si esauriscono nel suo ambito territoriale.

Con riferimento ai requisiti patrimoniali, si precisa che l'Ente dispone di un deposito monetario pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come risulta dall'estratto bancario e dalla correlata certificazione bancaria, il quale costituisce il fondo di dotazione necessario per l'ottenimento della personalità giuridica, che concordemente si conferma vincolato e quindi riconosciuto come indisponibile.

I Componenti tutti dichiarano e riconoscono che la bozza del nuovo statuto è stata a loro inviata insieme alla convocazione e che il contenuto dello stesso è stato oggetto di ampie ed approfondite discussioni nel corso delle riunioni svoltesi prima dell'odierna assemblea.

Si precisa infine che gli attuali titolari di cariche dell'Ente manterranno il rispettivo incarico fino alla scadenza naturale, come determinata all'atto di nomina di ciascuno, nei limiti della loro compatibilità con le nuove disposizioni statutarie.

Passandosi alla votazione, con il consenso unanime di tutti i Componenti che garantiscono di essere gli unici associati, l'"ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO" ("E.B.A.V.")

**DELIBERA**

I) Di approvare, in sostituzione integrale di quello precedente, il nuovo testo dello statuto associativo,

composto da numero 28 (ventotto) articoli e che, previa lettura da me Notaio datane ai Componenti, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", con la precisazione che il presente atto vale anche come atto costitutivo in forma pubblica notarile al fine della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.

II) Di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica con l'iscrizione dell'Ente nel Registro regionale istituito con D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 112 (in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) e di dar pertanto corso alla relativa procedura.

III) Di prendere atto che gli attuali titolari di cariche dell'Ente manterranno il rispettivo incarico fino alla scadenza naturale, come determinata all'atto di nomina di ciascuno, nei limiti della loro compatibilità con le nuove disposizioni statutarie.

I Componenti delegano al Presidente *pro-tempore* ogni più ampio ed opportuno potere per dare idonea pubblicità al presente atto.

I Componenti delegano altresì al Presidente *pro-tempore* dell'Ente ogni più ampio ed opportuno potere per richiedere la personalità giuridica presso gli organi competenti, depositando il testo dello statuto, nonché quello di sottoscrivere e presentare ogni ulteriore atto, istanza o documento richiesto dagli uffici preposti e/o comunque necessario allo scopo, senza che mai si possa eccepire mancanza od insufficienza di poteri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il presidente dell'assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore diciassette e trenta minuti.

Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Ente.

Di questo atto, unitamente a quanto allegato, io Notaio ho dato lettura ai Componenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciassette e quaranta minuti.

Da me Notaio scritto con mezzi elettronici e completato a mano, consta il presente atto di 2 (due) fogli ed occupa 5 (cinque) pagine fin qui.

F.to: ROBERTO BOSCHETTO

F.to: MORENO DE COL

F.to: STORER FRANCO

F.to: TIZIANA BASSO

F.to: MASSIMILIANO PAGLINI

F.to: ROBERTO TOIGO

F.to: MARA COMPAGNONE NOTAIO (L.S.)

**ALLEGATO "A"**  
all'atto  
n. 1.136 di Repertorio  
n. 818 di Raccolta  
**STATUTO**  
**"ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO"**  
**("E.B.A.V.")**

**Articolo 1 - Costituzione**

A norma degli artt. 14 e ss. c.c. è costituita, fra le Organizzazioni Regionali Venete dell'Artigianato, "CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO", denominata anche "FEDERAZIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLE IMPRESE DEL VENETO - F.R.A.V.", "CNA REGIONALE DEL VENETO", in sigla "CNA VENETO", e "FEDERVENETO IMPRESE", che, in quanto aderente a "CASARTIGIANI", assume anche la denominazione "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE", e le Confederazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori, "CGIL VENETO", "UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL VENETO" ed "UNIONE REGIONALE DEL VENETO DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO", in breve anche "UIL VENETO", un'associazione riconosciuta denominata "ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO" (E.B.A.V.), di seguito per brevità indicata come "Ente".

**Articolo 2 - Sede e durata**

1. L'Ente ha sede nel Comune di Venezia, località Marghera, via Fratelli Bandiera n. 35, ed ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo lo scioglimento a seguito di decisione assunta dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto.

2. È di competenza del Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune di Venezia.

Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'Assemblea previa consultazione delle Parti Sociali.

3. Mediante apposita decisione del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituiti recapiti operativi (sportelli) dell'Ente nel territorio delle province venete, rispettivamente per ciascuna tipologia di beneficiari indicati nell'articolo 6 del presente Statuto, presso gli uffici degli Associati.

Le condizioni ed i requisiti previsti per l'apertura dei recapiti operativi, le relative modalità di gestione e le procedure di verifica e controllo, anche ai fini dell'eventuale chiusura degli stessi, poste in capo all'Ente, sono definite nel Regolamento di funzionamento dell'Ente approvato dall'Assemblea ai sensi del successivo articolo 15.

4. L'Assemblea potrà altresì istituire articolazioni territoriali dell'Ente.

**Articolo 3 - Scopi e finalità**

1. L'Ente non ha fini di lucro ed ha lo scopo di rendere operative intese tra gli Associati finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto, degli imprenditori artigiani e dei loro familiari collaboratori.

2. Ha lo scopo altresì di favorire complessivamente lo sviluppo ed il consolidamento nel Veneto delle imprese e del lavoro artigiano di cui all'articolo 6, con particolare riguardo agli aspetti del mercato del lavoro, della formazione professionale e dell'ambiente.

3. L'Ente ha anche il fine di consentire la realizzazione di iniziative concertate dagli Associati con il soggetto politico regionale ed altri soggetti pubblici o privati.

**Articolo 4 - Tipologia di servizi e prestazioni**

1. L'Ente eroga prestazioni e servizi a tre livelli:

- 1° livello, intercategoriale per prestazioni e servizi comuni, derivanti da accordi collettivi, a tutte le imprese ed alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto nel Regolamento di funzionamento dell'Ente;
- 2° livello di categoria, per prestazioni e servizi prescelti dalle clausole contrattuali collettive tra quelli disciplinati nel Regolamento di funzionamento dell'Ente;
- 3° livello volontario individuale per servizi o prestazioni scelti liberamente dalle singole imprese e dalle singole lavoratrici e dai singoli lavoratori tra i servizi offerti dall'Ente e disciplinati nel Regolamento di funzionamento dell'Ente e per eventuali ulteriori quote stabilite dalla contrattazione collettiva regionale.

2. L'erogazione delle prestazioni avverrà con le modalità e le misure stabilite nel Regolamento di funzionamento dell'Ente approvato dall'Assemblea ai sensi del successivo articolo 15.

#### **Articolo 5 - Associati**

1. Gli Associati dell'Ente di parte datoriale (di seguito, anche "OO.AA.") sono le Organizzazioni Regionali Venete dell'Artigianato: "CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO", denominata anche "FEDERAZIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLE IMPRESE DEL VENETO - F.R.A.V.", "CNA REGIONALE DEL VENETO", in sigla "CNA VENETO", e "FEDERVENETO IMPRESE", che, in quanto aderente a "CASARTIGIANI", assume anche la denominazione "CASARTIGIANI VENETO - FEDERVENETO IMPRESE".

Partecipano all'attività dell'Ente, per il tramite delle Organizzazioni Regionali Venete dell'Artigianato, le rispettive articolazioni territoriali/provinciali.

2. Gli Associati dell'Ente di parte sindacale (di seguito, anche "OO.SS.") sono le Confederazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori: "CGIL VENETO", "UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL VENETO" ed "UNIONE REGIONALE DEL VENETO DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO", in breve anche "UIL VENETO".

Partecipano all'attività dell'Ente le Federazioni Sindacali Regionali di categoria firmatarie di accordo o contratto collettivo regionale di categoria CCRL, per il tramite delle Confederazioni Sindacali Regionali Venete, e le rispettive articolazioni territoriali/provinciali.

#### **Articolo 6 - Iscritti beneficiari dei servizi dell'Ente**

1. Possono essere iscritti e beneficiari, nell'ambito della Regione Veneto, dei servizi dell'Ente:

- a) le imprese artigiane ed i consorzi artigiani, così come definiti dalla legislazione vigente, e le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti degli stessi;
- b) le imprese non artigiane e le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle stesse che rientrano nella sfera di applicazione e che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e/o territoriale regionale;
- c) le imprese non artigiane e le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle stesse che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e/o territoriale regionale, la cui iscrizione è consentita e regolata solo a seguito di specifica pattuizione tra le medesime firmatarie a livello nazionale o territoriale regionale;
- d) gli Associati, le loro lavoratrici ed i loro lavoratori, nonché le strutture, promosse e indicate dagli stessi, di qualsiasi natura giuridica, dotate di autonoma soggettività giuridica, sulla base degli specifici atti di adesione volontari, per le prestazioni che saranno definite da appositi accordi fra gli Associati.

2. Gli accordi interconfederali regionali stipulati dagli Associati definiscono le tipologie di lavoro dipendente per le quali le imprese sono tenute ad effettuare il versamento

all'Ente Bilaterale.

#### **Articolo 7 - Cessazione dell'iscrizione**

L'iscrizione all'Ente cessa:

- a) con lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Ente medesimo;
- b) su indicazione in tal senso del contratto accordo collettivo di categoria, limitatamente alle prestazioni di secondo livello per le imprese, le lavoratrici ed i lavoratori dalla categoria interessata;
- c) negli altri casi previsti dal Regolamento di funzionamento dell'Ente approvato dall'Assemblea ai sensi del successivo articolo 15;
- d) nel caso di cessazione dell'impresa o di perdita delle caratteristiche di cui all'articolo 6 che precede, tranne che per le prestazioni di terzo livello ai sensi dell'articolo 4.

#### **Articolo 8 - Entrate**

1. Per gli scopi di cui all'articolo 3, in relazione ai diversi livelli di prestazioni e servizi di cui all'articolo 4, si provvede:

- a) con il contributo a carico delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori previsto nell'accordo interconfederale regionale del 21 dicembre 1989 e s.m.i., nonché nell'accordo interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 e s.m.i.;
- b) con i contributi a carico delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori previsti nei singoli accordi o contratti regionali di categoria;
- c) con i proventi regionali relativi alla formazione professionale ed al mercato del lavoro;
- d) con ogni altro provento che a qualsiasi titolo venga attribuito da qualsiasi soggetto pubblico/privato per il perseguimento degli scopi dell'Ente.

2. Possono essere attribuiti altresì all'Ente compiti di raccolta di quote di servizio o quote associative di categoria e speciali quote aggiuntive dovute dalle imprese non aderenti alle Organizzazioni Artigiane di cui all'articolo 1 ed attribuite a queste ultime per l'attività di rappresentanza da esse svolta.

L'entità di tali quote aggiuntive sarà fissata nel Regolamento di funzionamento dell'Ente approvato dall'Assemblea ai sensi del successivo articolo 15.

3. Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché le erogazioni delle prestazioni e dei servizi, sono disciplinate dal Regolamento medesimo.

#### **Articolo 9 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 10 - Organi dell'Ente Bilaterale**

1. Sono organi dell'Ente:

- i Comitati di Categoria;
- i Presidenti dei Comitati di Categoria;
- i Vicepresidenti dei Comitati di Categoria;
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio Sindacale.

2. Tutte le cariche sono gratuite, escluso il Collegio Sindacale e salvo diverse disposizioni stabilite da norme di legge.

#### **Articolo 11 - Comitati di Categoria**

1. Per ogni categoria negoziale che abbia previsto, con un accordo o contratto collettivo

regionale di categoria CCRL, di usufruire dei servizi dell'Ente è istituito un Comitato di Categoria.

Ciascun Comitato di Categoria è formato da 12 (dodici) componenti, nominati dagli Associati, per metà dalle OO.AA. e per metà dalle OO.SS., espressione delle Federazioni Sindacali Regionali di categoria, che hanno sottoscritto l'accordo o contratto regionale collettivo di categoria CCRL.

2. Oltre ai 12 (dodici) componenti effettivi, possono essere nominati componenti supplenti (uno per ogni componente effettivo) che potranno partecipare, con diritto di voto, ai Comitati di Categoria in sostituzione del componente effettivo, qualora quest'ultimo risulti impossibilitato ad intervenire.

Ciascun supplente, in via eccezionale, potrà partecipare anche in presenza del componente effettivo; in tale caso, il supplente parteciperà senza diritto di voto.

3. In caso di due assenze ingiustificate il componente effettivo decade dalla sua funzione e deve essere sostituito dall'Associato che lo ha nominato.

4. I nominativi dei componenti dei Comitati di Categoria devono essere comunicati con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata dagli Associati all'Ente, al fine di rendere operativa l'adesione della categoria ai servizi dell'Ente.

5. I componenti dei Comitati di Categoria durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. Alla scadenza del triennio continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a quando gli Associati che li hanno nominati non abbiano comunicato i nominativi dei nuovi componenti all'Ente con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata.

7. I componenti dei Comitati di Categoria possono essere sostituiti dagli Associati che li hanno nominati in qualsiasi momento.

Il componente nominato in sostituzione di altro cessa dalla carica insieme agli altri componenti del Comitato.

La nomina o e le eventuali sostituzioni dei componenti dei Comitati di Categoria debbono essere comunicate dagli Associati che li hanno nominati all'Ente con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata.

#### **Articolo 12 - Compiti dei Comitati di Categoria**

1. Ai Comitati di Categoria competono l'impostazione e le decisioni sulle gestioni e sui servizi di categoria e sulle relative risorse, stabilite all'interno delle linee guida fissate dall'Assemblea dell'Ente ed attuate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai Comitati di Categoria compete altresì la verifica sullo stato di attuazione delle decisioni realizzate dal Consiglio di Amministrazione e la sorveglianza sul normale andamento delle gestioni e dei servizi di categoria.

2. Ai componenti dei Comitati di Categoria può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da far gravare sulle risorse dei fondi di categoria, nello svolgimento delle attività in favore dell'Ente espletate sulla base di specifico incarico del Comitato.

3. Ciascun Comitato di Categoria elegge il Presidente dello stesso tra i componenti di parte datoriale ed il Vicepresidente tra i componenti di parte sindacale.

La candidatura unica per la nomina del Presidente è riservata ai componenti di parte datoriale, mentre quella per la nomina del Vicepresidente è riservata ai componenti di parte sindacale.

4. I Comitati di Categoria si riuniscono di norma ogni semestre, oppure ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei componenti del Comitato di Categoria o dal Vicepresidente dello stesso o la riunione sia stata richiesta dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell'Ente o dal

Presidente del Collegio Sindacale.

5. Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, convoca il Comitato di Categoria, in presenza di gravi ritardi nella sua riunione e tali da pregiudicare l'operatività dei servizi.

6. Salvo quanto previsto nel comma che precede, la convocazione di ciascun Comitato di Categoria, sottoscritta dal relativo Presidente o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vicepresidente, è eseguita dalla Segreteria dell'Ente mediante avviso scritto, anche tramite e-mail, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio/recapito comunicato da ciascun componente.

In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 (quarantotto) ore.

7. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Direttore o un suo delegato assiste alla riunione del Comitato di Categoria ed adempie alle funzioni di segretario senza diritto di voto.

8. Ciascun componente del Comitato ha diritto ad un voto.

9. Per la validità delle riunioni del Comitato di Categoria è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti previsti all'articolo 11, primo comma.

Le deliberazioni sono prese:

- a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, in caso di presenza paritetica alla riunione dei componenti nominati dagli Associati di parte datoriale e dagli Associati di parte sindacale;

- all'unanimità, qualora i presenti alla riunione non rappresentino pariteticamente gli Associati di parte datoriale e gli Associati di parte sindacale (l'unanimità deve essere richiesta da un partecipante nel corso della seduta in questione).

10. Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la decisione su un argomento all'ordine del giorno non possa essere presa, l'argomento verrà rinviato alla successiva riunione del Comitato.

Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nella impossibilità di decidere, la decisione verrà demandata agli Associati.

11. I verbali dei Comitati di Categoria, entro 15 (quindici) giorni dalla riunione, sono inviati o resi disponibili agli Associati a cura della Segreteria dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento dell'Ente.

#### **Articolo 13 - Presidente e Vicepresidente di Comitato di Categoria**

1. Il Presidente ed il Vicepresidente di Comitato di Categoria rappresentano unitariamente gli interessi del Comitato di Categoria all'interno dell'Ente.

2. Il Presidente ed il Vicepresidente dei Comitati di Categoria partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea dell'Ente quali delegati degli Associati.

3. Essi rappresentano al Consiglio di Amministrazione le esigenze ed i problemi della Categoria al fine di individuare linee di soluzione ai problemi gestionali categoriali.

4. Il Presidente del Comitato di Categoria, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca il Comitato con le modalità previste dall'articolo 12 che precede.

#### **Articolo 14 - Assemblea: composizione e riunioni**

1. L'Assemblea è composta:

a) dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei Comitati di Categoria, istituiti ai sensi dell'articolo 11, che sono delegati dagli Associati alla partecipazione all'Assemblea per tutta la durata della loro carica nei Comitati stessi;

b) da 6 (sei) rappresentanti degli Associati di parte datoriale;

c) da 6 (sei) rappresentanti degli Associati di parte sindacale.

2. La carica di Presidente e di Vicepresidente di Comitati di Categoria è incompatibile

con la carica di rappresentante delle OO.AA. o delle OO.SS., di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.

3. I rappresentanti delle OO.AA. e OO.SS., di cui alle lettere b) e c) del primo comma, svolgono le proprie funzioni per tre anni, possono essere riconfermati e possono essere sostituiti dagli Associati che li hanno nominati in qualsiasi momento.

Il componente nominato in sostituzione di altro cessa dalla funzione insieme agli altri rappresentanti.

La sostituzione comporta la decadenza del sostituito anche dall'eventuale carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

4. Le nomine e le eventuali sostituzioni dei rappresentanti debbono essere comunicate all'Ente dagli Associati che li hanno nominati con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata.

5. L'Assemblea si riunisce di norma ogni semestre.

L'Assemblea è inoltre convocata, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, ogniqualevolta questa venga fatta: i) da almeno un quarto dei delegati e rappresentanti all'Assemblea di cui al primo comma; ii) dal Consiglio di Amministrazione; iii) dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Ente; iv) dal Presidente del Collegio Sindacale.

6. La convocazione dell'Assemblea, sottoscritta dal Presidente dell'Ente o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vicepresidente, è eseguita a cura della Segreteria dell'Ente mediante lettera raccomandata, fax o e-mail (anche p.e.c.), da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio/recapito comunicato da ciascun componente.

In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 (quarantotto) ore.

7. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Direttore assiste alla riunione dell'Assemblea ed adempie alle funzioni di segretario senza diritto di voto.

8. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di tre quarti dei componenti di cui al primo comma.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei componenti medesimi.

Ai sensi dell'art. 21, terzo comma, c.c., per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sono in ogni caso fatte salve specifiche maggioranze previste da norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti.

9. Ciascun componente dell'Assemblea, se impossibilitato a partecipare, può farsi rappresentare da un componente supplente, qualora nominato e comunicato all'Ente, o - in mancanza o impossibilità anche di quest'ultimo - da altro componente dell'Assemblea di parte datoriale per le OO.AA. e di parte sindacale per le OO.SS., con delega scritta del componente.

Nessun componente può essere portatore di più di una delega.

10. Qualora la decisione su un argomento all'ordine del giorno non possa essere presa, la questione verrà demandata agli Associati, al fine di favorire una soluzione condivisa entro la seduta successiva dell'Assemblea.

#### **Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea**

1. All'Assemblea spetta il compito di:

- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio Sindacale e stabilire il relativo compenso;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente;
- deliberare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi generali circa l'attività dell'Ente;
- approvare le modifiche al presente Statuto, previo accordo delle Parti Sociali;
- approvare il Regolamento di funzionamento dell'Ente e le sue modifiche, previa consultazione delle Parti Sociali;
- autorizzare preventivamente i seguenti atti di straordinaria amministrazione del Consiglio di Amministrazione: acquisto o vendita di beni immobili; spese di funzionamento della struttura dell'Ente di importo unitario superiore ad euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero).

#### **Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da 6 (sei) consiglieri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, di cui:
  - tre consiglieri individuati tra i rappresentanti in Assemblea, espressi dagli Associati di parte datoriale, ai sensi del precedente articolo 14, primo comma, lettera b);
  - tre consiglieri individuati tra i rappresentanti in Assemblea, espressi dagli Associati di parte sindacale, ai sensi del precedente articolo 14, primo comma, lettera c).
2. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione di insediamento, nomina al suo interno il Presidente dell'Ente nella persona di un rappresentante designato dagli Associati di parte datoriale ed il Vicepresidente nella persona di un rappresentante designato dagli Associati di parte sindacale.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salva la facoltà di sostituzione contemplata nell'articolo 14, terzo comma, del presente Statuto.
4. La carica di Presidente e di Vicepresidente di Comitati di Categoria è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.
5. Gli amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, individuati nel Regolamento di funzionamento dell'Ente, approvato dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 15.

#### **Articolo 17 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
  - provvedere all'ordinaria gestione dell'Ente, compiendo le operazioni necessarie per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 3;
  - nominare il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ente a norma dell'articolo 16;
  - nominare il Direttore dell'Ente;
  - promuovere gli atti ed i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento dell'Ente;
  - definire gli orientamenti generali in materia di investimenti;
  - provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente e delle relative note esplicative;
  - assumere e licenziare il personale dell'Ente fissandone il relativo trattamento economico;
  - curare l'esecuzione delle delibere dei Comitati di Categoria per le gestioni ed i servizi categoriali;
  - sottoporre ai Comitati di Categoria iniziative e progetti sulle gestioni e sui servizi categoriali che consentano il massimo sviluppo di sinergie e di produttività categoriale ed intercategoriale delle risorse raccolte;
  - conoscere e dirimere i reclami presentati dalle aziende, dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritti all'Ente in merito alle contribuzioni ed erogazioni dei servizi e delle gestioni;

- provvedere all'attività necessaria per l'istituzione dei recapiti operativi di cui al terzo comma dell'articolo 2 precedente.

#### **Articolo 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese; le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata o e-mail (anche p.e.c.) inviati a ciascun componente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e devono indicare giorno, luogo, ora della seduta e gli argomenti posti in discussione.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, purché vi siano almeno due consiglieri di espressione delle OO.AA. e due consiglieri di espressione delle OO.SS..

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio, purché vi sia il voto favorevole di almeno due consiglieri di espressione delle OO.AA. e due consiglieri di espressione delle OO.SS..

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Qualora la delibera su un argomento posto all'ordine del giorno non possa essere presa o qualora uno dei presenti lo richieda, l'argomento verrà demandato agli Associati, al fine di favorire una soluzione condivisa entro la seduta successiva del Consiglio di Amministrazione.

Nel successivo Consiglio di Amministrazione l'argomento verrà in ogni caso messo all'ordine del giorno per procedere al voto con il quorum deliberativo previsto dal secondo comma precedente.

#### **Articolo 19 - Presidente**

1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata nell'articolo 14, terzo comma, del presente Statuto.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio e a lui spetta rappresentare l'Ente di fronte ai terzi.

Sovrintende all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento di funzionamento dell'Ente approvato dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 15; promuove, di concerto con il Vicepresidente, le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le riunioni; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

#### **Articolo 20 - Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata nell'articolo 14, terzo comma, del presente Statuto.

2. Spetta al Vicepresidente: sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento di funzionamento dell'Ente approvato dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 15; coadiuvare il Presidente in quegli atti a lui demandati dal presente Statuto; sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere da questo delegati in via temporanea.

#### **Articolo 21 - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è composto di cinque Sindaci effettivi e due supplenti designati: tre dagli Associati di parte datoriale, tre dagli Associati di parte sindacale, uno di comune accordo tra gli Associati (quest'ultimo che sia iscritto all'Albo dei Revisori legali).

In ogni caso, almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; in caso di

impedimento vengono sostituiti dai supplenti.

Tutti i Sindaci devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, come determinati nel Regolamento di funzionamento dell'Ente approvato dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 15.

3. I diritti, i poteri, i doveri, la responsabilità dei Sindaci e l'attività del Collegio sono regolati dalle disposizioni del codice civile applicabili.

4. I Sindaci devono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

5. Spetta in particolare al Collegio Sindacale controllare la corrispondenza dell'attività gestionale agli scopi statutari e la regolarità contabile ed amministrativa delle registrazioni dell'Ente.

6. Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, ogniqualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario o quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna necessità di procedura.

Tutte le riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro dei verbali delle adunanze del Collegio.

#### **Articolo 22 - Modalità di svolgimento delle sedute degli Organi collegiali**

1. Ciascun partecipante alle riunioni degli organi collegiali di cui all'articolo 10 del presente Statuto (Comitati di Categoria; Assemblea; Consiglio di Amministrazione; Collegio Sindacale) può richiedere, in caso di impedimento a partecipare di persona, di intervenire alle rispettive sedute mediante mezzi di comunicazione audio-video alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'avente diritto dovrà comunicare all'Ente, con congruo preavviso, il proprio indirizzo telematico.

La piattaforma per il collegamento audio-video verrà resa disponibile dall'Ente.

In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 23 - Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le attribuzioni ed il trattamento economico; è scelto in una rosa di cinque nomi proposta dagli Associati, sulla base di criteri di professionalità.

Il Direttore ha i compiti di:

- organizzare e controllare i servizi predisposti in base al Regolamento di funzionamento dell'Ente approvato dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 15;
- attuare operativamente le singole deliberazioni dei Comitati di Categoria, dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- riferire ogniqualvolta ne sia richiesto o lo reputi opportuno ai Comitati di Categoria, all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione tutte le notizie relative all'andamento dell'Ente e delle singole gestioni o servizi;

- adempiere a tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente Statuto ed al Regolamento di funzionamento dell'Ente approvato dall'Assemblea ai sensi del

precedente articolo 15.

2. Al Direttore sono direttamente subordinati i dipendenti dell'Ente.

#### **Articolo 24 - Patrimonio e gestione finanziaria**

1. Le disponibilità dell'Ente sono costituite dai contributi via via versati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 8 e dagli altri proventi ivi previsti, dagli interessi attivi sulle predette somme e dai frutti dell'attività di gestione, da realizzarsi per alcune gestioni o servizi mediante convenzione con primarie società di assicurazione e/o di gestione finanziaria, via via diminuiti delle erogazioni per prestazioni effettuate dall'Ente, e delle spese di gestione ed amministrazione.

2. Fanno parte delle disponibilità anche le entrate per ritardati versamenti, nelle misure stabilite nel Regolamento di funzionamento dell'Ente approvato dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 15, e quant'altro incassato a titolo di lascito, donazione, sovvenzione da chiunque disposto in via continuativa o occasionale.

3. L'importo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) è accantonato e costituisce il patrimonio indisponibile richiesto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e della D.G.R. n. 1625 del 19 dicembre 2022.

#### **Articolo 25 - Esercizio sociale e bilancio**

1. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere formato secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legge.

3. Gli avanzi di gestione sono integralmente destinati ad incrementare il patrimonio dell'Ente per far fronte agli scopi associativi.

4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, una per l'approvazione del bilancio preventivo ed una per l'approvazione del bilancio consuntivo, rispettivamente prima di ed entro 180 (centottanta) giorni dall'apertura e dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

#### **Articolo 26 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori**

1. Previo accordo tra le Parti Sociali, oltre che per le cause risultanti dalla legge, lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea nei seguenti casi:

- a) recesso di tutte le OO.AA. o di tutte le OO.SS., o in seguito ad accordo delle stesse;
- b) impossibilità di continuare a perseguire lo scopo associativo;
- c) evoluzione del quadro normativo e contrattuale che renda superata l'esistenza dell'Ente.

2. La liquidazione è disciplinata dagli artt. 11 e ss. disp. att. c.c..

3. Estinte le passività verso i terzi ed assegnate agli iscritti aventi diritto le prestazioni comunque dovute anche in ipotesi di liquidazione, il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a finalità analoghe a quelle dell'Ente.

4. Salvo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, ciascuna delle OO.AA. o OO.SS. può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

5. Il recesso esercitato ai sensi del comma precedente, ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la dichiarazione di recesso sia fatto almeno tre mesi prima.

In tal caso, entro i successivi 90 (novanta) giorni gli Associati superstiti dovranno decidere se far proseguire l'attività dell'Ente o farne deliberare lo scioglimento dall'Assemblea con conseguente devoluzione del patrimonio, ai sensi del precedente terzo comma del presente articolo.

6. In ogni caso, la Parte receduta, o che comunque abbia cessato di appartenere all'Ente, non può ripetere in alcun modo i contributi versati dagli iscritti beneficiari, né ha alcun diritto sul patrimonio dello stesso, essendo irrevocabilmente destinato agli scopi indicati nell'articolo 3 precedente.

#### **Articolo 27 - Libri e scritture contabili**

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

#### **Articolo 28 - Rinvio normativo**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed al protocollo sindacale del 21.12.1989 e s.m.i..

F.to: ROBERTO BOSCHETTO

F.to: MORENO DE COL

F.to: STORER FRANCO

F.to: TIZIANA BASSO

F.to: MASSIMILIANO PAGLINI

F.to: ROBERTO TOIGO

F.to: MARA COMPAGNONE NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritta Dott. Mara Compagnone, Notaio in Vicenza, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Si rilascia per gli usi di cui all'art. 5 tab. all. B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Vicenza, contrà San Tomaso n. 28, 24 (ventiquattro) marzo 2026 (duemilaventisei).